

Regolamento per il 4° Congresso Nazionale dei Democratici di Sinistra

I

Convocazione del Congresso e Documenti congressuali

Articolo 1

(Convocazione del Congresso)

1. Il 4° Congresso Nazionale del Partito “Democratici di Sinistra” è convocato per i giorni 19, 20, 21 aprile 2007.
2. I Congressi regionali, per l’elezione dei delegati al Congresso nazionale, si dovranno svolgere entro il giorno 15 aprile 2007.
3. Il 4° Congresso nazionale si svolge sulla base di mozioni ai sensi dello Statuto.

Articolo 2

(Commissione nazionale per il Congresso)

1. Le funzioni della Commissione Nazionale per il Congresso sono svolte dalla Commissione nominata dal Consiglio Nazionale del 13 dicembre integrata, per lo svolgimento di queste funzioni, dal Presidente del Consiglio nazionale dei Garanti, dal Presidente della Commissione per l’Anagrafe degli iscritti e da un rappresentante per ciascuna delle mozioni politiche designato dal primo firmatario.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso .
3. Analoghe commissioni vengono elette, nel rispetto del pluralismo interno, dalle rispettive Direzioni a livello di Unioni Regionali e di Federazione con gli stessi criteri di composizione e analoghi compiti di quella nazionale entro e non oltre il 10 febbraio 2007.

Articolo 3

(Presentazione delle mozioni e delle candidature a Segretario nazionale)

1. Entro il 31 gennaio 2007 il Segretario politico del Partito deposita presso la Commissione per il Congresso la mozione di cui è primo firmatario. Entro il 7 febbraio 2007 presso la stessa commissione possono essere presentate altre mozioni.
2. Tutte le mozioni debbono essere sottoscritte da almeno 27 componenti del Consiglio Nazionale o da almeno 200 componenti dell'Assemblea Congressuale o da almeno 2000 iscritti ai DS di cui al massimo un terzo appartenenti alla stessa Unione Regionale.
3. La Commissione nazionale per il Congresso cura la pubblicazione delle mozioni presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.
4. La presentazione delle mozioni può includere la proposta della candidatura a Segretario politico fermo restando che, come disposto dal comma 3 art. 14 dello Statuto, la candidatura a Segretario nazionale deve essere accompagnata da una mozione.

Articolo 4

(Contributi al 4° Congresso dei Democratici di Sinistra)

1. Un'Autonomia tematica nazionale, una Associazione politica culturale, la Sinistra giovanile, il Coordinamento nazionale delle donne possono presentare alle Commissione per il Congresso documenti di carattere politico, culturale e tematici proposti come contributi alla discussione ma non destinati alle votazioni congressuali.

Articolo 5

(Modifiche dello Statuto)

1. La Commissione eletta dal Consiglio Nazionale del 13 dicembre 2006, avvalendosi della collaborazione della Presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti, esamina eventuali proposte di modifica dello Statuto del Partito.
2. Il Congresso nazionale in una apposita sessione esaminerà le proposte di modifica dello Statuto proposte dalla Commissione, le proposte eventualmente contenute nelle mozioni politiche, quelle approvate dai Congressi Federali e Regionali nonché quelle proposte da delegati al Congresso nazionale.

II Le garanzie congressuali

Articolo 6

(Anagrafe degli iscritti)

1. La definizione del numero degli iscritti che concorre all'assegnazione dei delegati alle diverse assemblee congressuali è stabilita sulla base degli iscritti dell'anno 2005 e dei nuovi aderenti per l'anno 2006 che risultano, alle Federazioni di competenza, regolarmente iscritti al 13 dicembre 2006.
2. La definizione delle platee congressuali è stabilita sulla base dei dati acquisiti nelle anagrafi degli iscritti dei diversi livelli organizzativi secondo le modalità previste dal regolamento nazionale dell'anagrafe.
Le Commissioni per il Congresso acquisiscono, a tutti i livelli, i dati necessari alla determinazione delle platee risultanti dalle anagrafi. Il Comitato nazionale per l'anagrafe trasmette alla Commissione nazionale per il Congresso gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto consentendo così, mediante una adeguata gestione degli elenchi, di verificare nei Congressi di sezione la sussistenza dei requisiti soggettivi di ogni iscritto per l'esercizio del voto congressuale. Gli uffici adesioni e comunque i dipartimenti organizzazione dei diversi livelli territoriali, garantiscono un' adeguata circolazione delle informazioni fra gli iscritti. Nel rispetto del principio pluralistico assicurano, ad ogni livello, alle diverse mozioni congressuali eguali opportunità nell'invio delle informazioni e comunicazioni secondo le modalità operative e sulla base delle risorse definite nei diversi ambiti territoriali.
3. La Commissione nazionale per il Congresso in presenza di dati incompleti o in presenza di controversie sorte nella procedura di acquisizione dei dati, indicati tali elementi, dichiara nulle le anagrafi in questione o parti di esse. Assume le stesse misure nei casi di modificazione abnorme del numero delle adesioni registrate dalle diverse strutture territoriali allorché, comprovata la veridicità dei dati anagrafici, tali modificazioni non risultino come effetto di reali processi di mutamento della presenza organizzata del Partito. Tali provvedimenti devono essere assunti sulla base di argomentate motivazioni di carattere quantitativo e qualitativo.
4. La comunicazione dell'anagrafe alla Commissione nazionale deve essere accompagnata dal versamento di 1,00 Euro, così come previsto dal regolamento finanziario nazionale, per ogni singolo iscritto.

Articolo 7

(Le garanzie)

1. La Commissione nazionale per il Congresso provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile del materiale congressuale.
2. Le Commissioni per il Congresso, ai vari livelli, hanno il compito di garantire che la fase congressuale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito congressuale sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal regolamento, a tutte le mozioni politiche.
3. In particolare, in presenza di più mozioni politiche, le Commissioni per il Congresso, d'intesa con gli organi dirigenti ai diversi livelli, promuovono l'illustrazione delle diverse mozioni in tutti i congressi di base, garantendo la partecipazione dei presentatori di tali documenti o di loro rappresentanti.
4. Le commissioni per il Congresso ai vari livelli designano un proprio rappresentante – scelto preferibilmente tra i componenti le stesse commissioni o gli organi di garanzia del corrispondente livello – a partecipare ai congressi dei livelli inferiori. Il rappresentante fa parte della Presidenza del Congresso cui è stato designato, non ha diritto di voto, non interviene nel dibattito congressuale, ha funzioni di garanzia sulla corretta applicazione dei regolamenti congressuali.
5. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei congressi vanno rivolte alle Commissioni per il Congresso che hanno potere di decisione in merito.
6. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, dei Congressi regionali, federali, o di singole decisioni da essi prese, vanno presentate entro 2 giorni dallo svolgimento del Congresso alla Commissione nazionale, che è chiamata a decidere, in modo insindacabile, entro i 2 giorni successivi.
7. Ricorsi riguardanti i congressi di base vengono sottoposti, con le stesse modalità, alle Commissioni federali e regionali.

III

Composizione e svolgimento dei Congressi

Articolo 8

(Composizione del Congresso di Sezione)

1. Partecipano con diritto di parola e di voto al Congresso delle sezioni di appartenenza e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia nonché essere delegati ad un congresso di livello superiore tutti gli iscritti

del 2005 che abbiano rinnovato la tessera per l'anno 2006 alla data di svolgimento del congresso e i nuovi iscritti alla data del 13 dicembre 2006.

2. I nuovi iscritti 2006 tesserati dopo la data del 13 dicembre partecipano ai Congressi esclusivamente con diritto di parola e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia nonché essere delegati ad un congresso di livello superiore.

Articolo 9

(I congressi regionali e federali)

1. Le Unioni Regionali e le Federazioni definiscono in conformità con il regolamento nazionale le norme per lo svolgimento dei congressi regionali e federali.
2. I Congressi delle Unioni regionali procedono, entro il 15 aprile 2007, all'elezione dei delegati al congresso nazionale.
3. I Congressi regionali conferiscono alle delegazioni che partecipano al Congresso nazionale il compito di nominare i componenti di loro spettanza nel Consiglio Nazionale con riferimento ai voti ottenuti dalle mozioni nei congressi di Sezione su scala regionale.
4. Le Unioni regionali stabiliscono le quote delle Direzioni regionali che saranno elette direttamente dai congressi di Federazione. Tale quota non potrà comunque essere inferiore al 50%.
5. I membri di diritto nei Congressi delle Unioni regionali non devono superare la quota del 30% del totale della platea congressuale.
6. Le Commissioni regionali per il Congresso vigilano sull'applicazione della norma antidiscriminatoria contenuta al comma 2 dell'art 6 dello Statuto nazionale.

Articolo 10

(Composizione del Congresso nazionale)

1. Il Congresso nazionale è composto:
 - a) **da 950 delegati** eletti nei Congressi Regionali, con le regole e le procedure indicate negli articoli 13, 14, e 15, assegnati per il 50% in ragione degli iscritti, registrati nell'Anagrafe, e per il restante 50% sulla base dei voti ottenuti alle ultime elezioni politiche, nella votazione del Senato della Repubblica, fatto salvo per le Regioni Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise, per le quali si farà riferimento alle ultime elezioni dove era presente il simbolo dei DS;
 - I. Ad ogni Federazione è assegnato un minimo di 2 delegati;
 - b) **da 50 delegati** designati dalla Sinistra giovanile secondo una procedura approvata dalla Commissione nazionale per il Congresso;

c) da 20 delegati in rappresentanza delle organizzazioni di Partito all'estero;

d) dai delegati per funzione:

- Il Segretario Nazionale uscente e gli eventuali candidati a Segretario nazionale;
- Il Presidente nazionale del partito;
- La Coordinatrice nazionale delle donne;
- Il Presidente della Direzione nazionale;
- Il Presidente del Consiglio nazionale dei Garanti;
- Il presidente della Commissione Anagrafe;
- Il Presidente nazionale della Sinistra Giovanile;
- Gli iscritti ai Ds eletti nelle assemblee parlamentari nazionali e in quella europea;
- Gli iscritti ai Ds Presidenti di Regione, Sindaci e Presidenti di Provincia capoluogo di regione;

e) da 15 delegati designati dalle Autonomie tematiche e dalle Associazioni politiche culturali, in ragione del numero degli aderenti alle stesse, secondo una procedura approvata dalla Commissione nazionale per il Congresso.

2. I membri di diritto non devono superare la quota del 30% del totale della platea congressuale.
3. Le Commissioni per il Congresso, a tutti i livelli, vigilano e propongono interventi per garantire il rispetto della norma antidiscriminatoria di cui al comma 2 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale.
4. La platea dei delegati, di cui ai punti precedenti, al Congresso nazionale deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nei congressi di Sezione. A tale fine la Commissione nazionale per il Congresso è chiamata ad operare l'eventuale riequilibrio.
5. I componenti il Consiglio Nazionale e il Consiglio nazionale dei Garanti che non siano stati eletti delegati, parteciperanno con diritto di parola, ma non di voto, al Congresso nazionale.

Articolo 11

(Autonomie tematiche)

1. Gli iscritti ai DS che aderiscono alle Autonomie tematiche e alle Associazioni politiche culturali votano nei Congressi delle Sezioni di appartenenza.
2. Le Autonomie tematiche e le Associazioni politico culturali designano i delegati di cui all'articolo 10 comma 1, lettera e, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Commissione nazionale per il Congresso entro il 31 marzo 2007.
3. Ai fini del calcolo per l'assegnazione dei delegati sono considerati validi per il conteggio iscritti e non iscritti ai DS che abbiano aderito nel 2006.

4. Le Autonomie tematiche e le Associazioni politico culturali hanno il diritto di proporre documenti di carattere tematico così come stabilito dall'articolo 4 del presente regolamento.

IV

Votazione del Segretario nazionale, delle mozioni politiche ed elezioni dei delegati, degli organismi dirigenti e di garanzia

Articolo 12

(Votazione del Segretario nazionale e delle mozioni politiche)

1. Il voto sulle mozioni politiche avviene in forma segreta.
2. Le operazioni di voto si svolgono tassativamente nel seguente ordine:
 - Voto sulle mozioni politiche e sul Segretario nazionale, ai sensi dell'art. 3, nei modi indicati dagli articoli successivi;
 - Elezione dei delegati (così come previsto dagli articoli 13 o 15), degli organi dirigenti, degli organi di garanzia e del segretario politico (così come previsto dagli statuti e dai regolamenti vigenti con le modalità previste dal successivo articolo 16);
3. Il voto per il Segretario e per le mozioni avviene esclusivamente nei congressi di Sezione, le quali eleggono i propri delegati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna delle mozioni.
4. La convocazione di ogni congresso di Sezione, da comunicare tempestivamente ad ogni iscritto e alla Commissione federale per il Congresso, contiene la data, il luogo, l'ora di apertura e chiusura del dibattito e l'ora di inizio, nella stessa sessione, delle operazioni di voto sul segretario e sulle mozioni, ed eventualmente il termine finale di chiusura delle stesse, determinato in proporzione al numero degli iscritti al congresso. La Presidenza del Congresso può, sulla base di motivate esigenze, consentire singole e limitate espressioni di voto in orari precedenti a quelli programmati.
5. Nei congressi di Federazione, delle Unioni Regionali e Nazionale, a ciascuna mozione politica è attribuita la somma dei voti ottenuti nei congressi delle relative Sezioni.
6. Per assicurare la più ampia trasparenza e correttezza nelle votazioni sulle mozioni politiche, ciascun iscritto ai DS deve mostrare la tessera.

Articolo 13

(Elezione dei delegati nel caso di una sola mozione)

1. Nel caso di una sola mozione, il Congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta, con votazione distinta per i delegati, per gli organi dirigenti, per quelli di garanzia. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto.

2. Qualora sia scelto il voto palese, la Commissione elettorale sulla base di criteri di rappresentatività e di pluralismo, predispone una lista di numero pari a quello degli eligendi che è sottoposta all'esame dell'assemblea prima di procedere al voto.
3. Se la lista è accolta, il voto avviene per alzata di mano per la lista nel suo complesso.
4. Al momento della presentazione della lista un numero di partecipanti al Congresso che sia pari ad almeno il 10% del totale può presentare un'altra lista con un numero di candidati consenzienti pari ad almeno il 20% degli eligendi. Nessun candidato può essere proposto in più di una lista.
5. Nel caso di più liste, ogni partecipante al Congresso dichiara pubblicamente per quale lista esprime il suo voto e indica esplicitamente un numero di preferenze non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà degli eligendi di ogni lista presentata, secondo i criteri fissati dalla Commissione elettorale.
6. I delegati da eleggere sono assegnati a ciascuna lista in base ai voti ottenuti ed utilizzando il metodo di calcolo illustrato dall'art. 14 e sono dichiarati eletti per ciascuna lista i candidati che abbiano raccolto più preferenze, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso come stabilito dallo statuto dei Democratici di Sinistra art. 6.
7. Qualora il Congresso opti per il voto segreto, la Presidenza del congresso fissa un termine entro il quale, con la firma di almeno un decimo dei partecipanti ai congressi di Sezione e del 10% dei delegati ai congressi delle istanze superiori, possono essere presentate liste di candidati di numero pari a quello degli eligendi. Nessuno può essere fra i firmatari o tra i candidati di più di una lista. Se viene presentata una sola lista essa viene votata in blocco. Se sono presentate più liste ogni membro del Congresso indica la lista presentata e un numero di preferenze non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà degli eligendi. L'elezione dei delegati avviene nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma precedente.

Articolo 14

(Determinazione del numero dei delegati per ciascuna mozione politica e recupero dei resti ai vari livelli)

1. Il numero dei delegati assegnato ai sostenitori delle diverse mozioni è calcolato, nelle Sezioni, dalla presidenza del congresso appena terminate le votazioni sui documenti politici.
2. Sono solamente le mozioni politiche nazionali a determinare la ripartizione dei delegati.
3. Il numero di delegati spettante a ciascuna mozione si ottiene dividendo il totale dei voti riportati da ogni documento politico per 1,2,3... sino al numero dei delegati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna

- mozione avrà tanti delegati quanti sono i quozienti in essa appartenenti, compresi nella graduatoria; in caso di parità sono eletti entrambi i candidati.
4. Qualora a sostegno di una mozione politica siano state presentate più liste la ripartizione dei delegati è attuata con la stessa procedura prevista al comma precedente.
 5. Il rispetto della proporzionalità nei congressi di Federazione, di Unione regionale e nazionale è assicurato attraverso il recupero dei resti. Ed è garantito dalle Commissioni per il Congresso dei rispettivi livelli. I delegati designati con i resti sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli eletti direttamente dal congresso; per questo ogni lista deve contenere un nominativo in più, per l'eventuale successivo recupero.
 6. Esauriti i congressi di Sezione, la Commissione per il Congresso federale, o di altra eventuale istanza, procede al computo dei voti ottenuti dalle varie mozioni politiche; poi calcola la percentuale corrispondente a ciascun documento. Successivamente somma i delegati ottenuti da ciascuna mozione e ne calcola la relativa percentuale. Per ogni mozione si confronta la percentuale dei voti ottenuti con la percentuale di delegati eletti. Se la differenza fra le due percentuali è superiore ad 1 si procede al recupero dei resti attribuendo alla/e mozione/mozioni che abbiano una percentuale di delegati inferiore alla percentuale dei voti il numero di delegati necessario ad ottenere la corrispondenza dei due dati. A tal fine la Commissione federale per il congresso designa i delegati aggiuntivi attingendo al primo dei non eletti a partire dalle Sezioni dove il documento ha ottenuto il resto più alto in valore assoluto. Il resto corrisponde, per ciascun documento e per ciascuna Sezione, al primo quoziente che non ha consentito l'elezione di un delegato.
 7. Esauriti i congressi di Federazione, la Commissione regionale per il congresso si incarica di effettuare, in analogia al precedente comma, le stesse operazioni per certificare la composizione dell'Assemblea congressuale regionale. Conclusi i congressi regionali è compito della Commissione nazionale per il congresso procedere alla certificazione dell'assemblea congressuale nazionale.
 8. La platea di tutti i delegati, con diritto di voto, ad ogni livello (federale, regionale e nazionale) deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nelle Sezioni. A tal fine le Commissioni per il congresso sono chiamate ad operare gli eventuali riequilibri.

Articolo 15

(Elezione dei delegati nel caso di più mozioni politiche)

1. Nel caso di più mozioni politiche il congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto, di cui non più di due terzi delegati della stessa mozione.

2. Qualora si opti per il voto palese, i sostenitori di ciascuna mozione presentano una lista di candidati pari alla quota di delegati ad essi spettante secondo quanto stabilito dal precedente art. 14. Alla lista dei candidati è allegato il nome di un candidato di riserva.
3. Le liste presentate dai sostenitori delle mozioni sono unificate dalla Presidenza del Congresso in un'unica lista che è sottoposta alla votazione palese del Congresso.
4. Qualora si opti per il voto segreto, i sostenitori di ciascuna mozione politica presentano una lista di candidati superiore almeno di un terzo al numero dei delegati spettanti. Ad ogni votante è consegnata una scheda corrispondente al documento per il quale ha votato; ognuno ha diritto di votare per un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi degli eligendi. Sono eletti per ciascuna lista i candidati più votati, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso.

Articolo 16

(Elezione degli organi dirigenti)

1. Per l'elezione degli organi dirigenti si applicano, a seconda che siano stati presentati uno o più mozioni, le regole e le procedure indicate nei precedenti articoli 13,14 e 15.
2. L'assemblea Congressuale nazionale stabilisce la composizione degli organi nazionali, nel rispetto delle norme statutarie e del risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nelle Sezioni.

Articolo 17

(Partecipazione di non iscritti al Partito ai Congressi)

1. I Congressi di Sezione devono avere la massima pubblicità esterna possibile al fine di consentire la più ampia partecipazione con diritto di parola e di proposta anche ai non iscritti al Partito che intendono contribuire alla elaborazione dei DS.
2. Analogamente le Commissioni Regionali e Federali, sulla base dei criteri nazionali, procedono per i Congressi Regionali e di Federazione alla definizione degli inviti.